

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
SIRENTE VELINO

STATUTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 68 del 17/10/2022

(Il presente Statuto è composto da 46 articoli)

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Natura giuridica

1. L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, di seguito nel presente Statuto denominato "Ente Parco", è un ente di diritto pubblico ai sensi della legge 6 dicembre 1991, della L.R. 21 giugno 1996, n. 38 e della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 ed è sottoposto ai sensi della medesima LR42/2011 all'azione di indirizzo e vigilanza della Regione.

Articolo 2

Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalle leggi e dai relativi provvedimenti di attuazione sul territorio del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata alla L.R. 42/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il territorio dell'area del Parco comprende i seguenti comuni suddivisi in tre aree comprensoriali:
 - a) Area Subequana: Acciano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, San Demetrio né Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi;
 - b) Area Marsicana: Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina;
 - c) Area dell'Altopiano Sirente Velino: Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio.
3. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con legge regionale comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco alla nuova perimetrazione.

Articolo 3

Finalità

1. L'Ente Parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle proprie finalità.
2. L'Ente Parco persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione sociale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, L.R. 21 giugno 1996, n.38 ed alla L.R. 2 dicembre 2011 n. 42 e, in particolare, opera al fine di:
 - a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonchè' valorizzare le caratteristiche geologiche, pedologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco;
 - b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alle specie di cui all'allegato della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito denominata "Direttiva Habitat") e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito denominata "Direttiva Uccelli"), ricostruendo e proteggendo gli

habitat maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non più presenti o in via di estinzione;

c) attuare le Misure di Tutela e Conservazione previste dalla normativa europea (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e approvate dalla Regione Abruzzo nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nel perimetro del Parco;

d) organizzare il territorio per la fruizione di un'utenza ampliata, con particolare riferimento a disabili, anziani, bambini, a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

f) razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonché promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attività ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;

g) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali, con tecniche eco-compatibili o attraverso l'adozione di regolamenti agro-silvo-pastorali;

h) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco;

i) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici e religiosi;

j) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (ad esempio le "Pagliare"), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica;

k) individuare forme di agevolazione, promozione e sviluppo a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;

l) promuovere attività culturali e per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;

m) agevolare le forme di cooperazione e le attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;

n) promuovere e gestire servizi e attività turistiche, culturali, sociali, sportive collegate alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura.

3. L'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti regionali e statali, secondo quanto stabilito dall'art.32 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 ai Comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente Parco assicura specifica attenzione alle iniziative di carattere culturale, favorisce e promuove attività didattiche, di studio e di ricerca e sviluppo, a tal fine, gli opportuni rapporti con le istituzioni scolastiche e universitarie e con gli Enti e le istituzioni pubblici e privati interessati, ai sensi dell'art.30 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

Articolo 4

Nome e simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Naturale Regionale Sirente Velino e con il simbolo approvato dal Consiglio direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, in base ad apposito regolamento o disciplinare, la citazione del proprio nome e l'uso del proprio simbolo per favorire la pubblica

conoscenza e la affermazione di servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

TITOLO II **Organi dell'Ente Parco**

Articolo 5 *Organi*

1. Sono organi dell'Ente Parco:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Comunità del Parco
 - d) il Revisore unico.

Articolo 6 *Presidente*

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale
2. La proposta di cui al comma 1 è formalizzata dalla Comunità del Parco con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo.
4. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo, ne coordina l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non può essere nominato per più di due volte consecutive.
5. Nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali in qualsiasi sede e grado e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
6. Il Presidente, qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano del Parco, dal regolamento o dal nulla osta o dalle norme di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, dispone dell'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione e trasformazioni di opere.
7. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui all'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto applicabili, e al recupero delle relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive integrazioni e modificazioni.
10. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; in particolare, con cadenza annuale e a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al Bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.
11. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

12. Inoltre spetta al Presidente:

- a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Consiglio direttivo - salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 - ed adottare i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo;
- b) adottare i provvedimenti di urgenza di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto;
- c) stabilire e mantenere proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze sociali, culturali, economiche e produttive presenti sul territorio;
- d) esercitare tutte quelle altre funzioni a lui demandate da leggi e regolamenti;
- e) insediare, convocare e presiedere il Comitato consultivo istituito dall'art. 3 bis della L.R. 2 dicembre 2011 n. 42.

Articolo 7

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali:
 - a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno dagli organi rappresentativi della comunità;
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.
2. Le designazioni di cui al numero 1 lett. a) del presente articolo sono effettuate garantendo la rappresentatività di ogni area comprensoriale di cui all'art. 2 comma 2; a tal fine i delegati dei comuni di ogni area designano i propri rappresentanti con votazioni separate, il cui esito è ratificato con un'unica deliberazione della Comunità del Parco.
3. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera a) del primo comma entro sessanta giorni dall'insediamento della Comunità del Parco ad opera del componente la Giunta competente, decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
4. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta.
5. In caso di dimissioni, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del quinquennio.
6. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente e hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le comunica al Consiglio direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione; le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
7. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 4, il componente dimissionario può richiedere alla Giunta regionale di prendere atto delle proprie dimissioni.
8. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la proposta obbligatoria di decadenza da parte del Presidente al Consiglio direttivo, il quale si esprime in merito.

Articolo 8

Prima seduta del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è insediato dal Componente la Giunta regionale preposto al settore, ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

Articolo 9

Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta sottoscritta di almeno tre Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo e dell'Assestamento al Bilancio corrente ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma 1.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 1 la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima della riunione per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure trasmesso a mezzo telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altra forma richiesta dal Componente idonea comunque ad attestare la ricevuta.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

Articolo 10

Validità delle sedute del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo può validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto con funzioni di Segretario.
4. Il Presidente della Comunità del Parco partecipa alle sedute del Consiglio con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Articolo 11

Validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo delibera con votazione palese, salvo i casi di votazione segreta previsti dalle disposizioni vigenti, e a maggioranza dei presenti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete; in caso di non accoglimento di una proposta di deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto palese della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. I componenti del Consiglio direttivo che si assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati ai fini della validità della deliberazione.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle sedute del Consiglio limitatamente alla discussioni di argomenti all'ordine del giorno e alle relative deliberazioni quando le medesime riguardino liti o questioni di contabilità loro proprie o di organismi dagli stessi amministrati in contraddittorio con l'Ente Parco o con organismi soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando esse riguardino questioni di interesse, di liti o di contabilità di propri parenti sino al terzo grado o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Articolo 12

Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico dell'attività dell'Ente Parco, definisce gli obiettivi da perseguire e verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite; il Consiglio direttivo, inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 della Costituzione, e ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. Il Consiglio direttivo:
 - a) predispone e adotta lo Statuto dell'Ente Parco;
 - b) delibera gli atti generali di indirizzo e programmazione;
 - c) delibera i bilanci annuali, le relative variazioni e assestamenti e il conto consuntivo;
 - d) delibera la proposta di fabbisogno del personale e di ogni sua revisione;
 - e) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
 - f) delibera i regolamenti di cui al successivo articolo 31 del presente Statuto;
 - g) elabora unitamente alla Comunità del Parco, in modo contestuale ed attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco ed il relativo Regolamento di cui all'articolo 14 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art. 4 della L.R. 42/2011 ed il Piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 18 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art.7 della L.R.42/2011;
 - h) interviene, qualora lo ritenga necessario od opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi delle finalità istitutive del Parco;
 - i) ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro sessanta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
 - j) assume ogni altro provvedimento demandatogli dalla legge o dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
 - k) fornisce alla Comunità del Parco gli strumenti tecnico-finanziari per il perseguimento dei compiti ad essa attribuiti dalla L.R. 21 giugno 1996, n.38;
 - l) nomina il Comitato consultivo istituito dall'art. 3 bis della L.R. 2 dicembre 2011 n. 42;
 - m) raccoglie il parere tecnico-scientifico del Comitato consultivo istituito dall'art. 3 bis della L.R. 2 dicembre 2011 n. 42, non vincolante su ogni argomento sottoposto alle sue competenze.

Articolo 13

Vice-Presidente

1. Il vice-Presidente è eletto dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco tra i suoi componenti su indicazione del Presidente e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta.
2. L'elezione di cui al comma precedente avviene con voto limitato ad uno e a maggioranza semplice.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
4. In caso d'impedimento proprio e del Vice Presidente, il Presidente dell'Ente Parco può volta per volta delegare singoli componenti del Consiglio direttivo a rappresentare l'Ente in pubbliche manifestazioni o incontri di lavoro.

Articolo 14

Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede la seduta, e dal Direttore del Parco.

2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constatare il proprio voto e i motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei modi, nei limiti e nei termini stabiliti dalle Leggi vigenti.
4. Le deliberazioni sono conservate negli uffici dell'Ente Parco, corredate degli estremi di esecutività e degli eventuali provvedimenti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 15

Pubblicità delle sedute del Consiglio direttivo

Le sedute del Consiglio direttivo non sono pubbliche salvo che il Consiglio direttivo non stabilisca altrimenti con deliberazione motivata.

Articolo 16

Commissioni di lavoro e Comitato Consultivo

1. Il Consiglio direttivo può istituire, nel proprio ambito, commissioni di lavoro permanenti o speciali, con funzioni istruttorie e consultive e senza poteri deliberativi.
 - a) Le Commissioni di lavoro permanenti sono disciplinate, con regolamento adottato dal Consiglio direttivo, quanto alle materie di competenza, al numero dei componenti e alle modalità di funzionamento.
 - b) Le Commissioni di lavoro speciali sono istituite con deliberazione del Consiglio direttivo, che ne definisce l'oggetto, la durata, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
2. È istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato consultivo, composto da:
 - a) Presidente del Parco;
 - b) Direttore del Parco;
 - c) un rappresentante dell'Università degli Studi dell'Aquila;
 - d) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
 - e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;
 - g) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
 - h) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;
 - i) un rappresentante tra le associazioni di caccia e pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale.
 - a) Il Comitato consultivo esprime parere tecnico-scientifico non vincolante su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo o dalla Comunità del Parco.
 - b) Il Comitato consultivo è nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal Presidente del Parco e convocato e presieduto dal Presidente del Parco

Articolo 17

Provvedimenti di urgenza

1. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti in merito ad argomenti di competenza del Consiglio direttivo.
2. L'urgenza è determinata da cause insorte successivamente all'ultima seduta del Consiglio direttivo e dalla impossibilità di riunire il Consiglio stesso nei tempi imposti dalle circostanze di urgenza.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo, a pena di decadenza, nella prima riunione utile e, comunque, entro sessanta giorni dalla loro adozione.
4. In sede di ratifica il Consiglio direttivo accerta la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2 e, in caso di mancata ratifica o di modifica dei contenuti del provvedimento di urgenza, adotta i provvedimenti appropriati in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione di urgenza non ratificata o modificata.

Articolo 18 *Revisore unico*

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
2. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco; redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
3. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.
4. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019 n. 15. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.

Articolo 19 *Incompatibilità*

1. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a, b, e d) dell'art. 5:
 - a) Coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) I dipendenti dell'Ente Parco;
 - c) Coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
 - d) Coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;
 - e) I Parlamentari nazionali o europei;
 - f) I Consiglieri o Assessori regionali;
 - g) I Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
 - h) I Presidenti delle camere di Commercio;
 - i) Il Presidente ed il Vice Presidente della Comunità del Parco;
 - j) Gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione.

Articolo 20 *Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal Presidente della Provincia, o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente all'interno del territorio del Parco.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco; i documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso gli uffici dell'Ente Parco.
3. Il Presidente dell'Ente Parco partecipa alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
4. Il Direttore del Parco può essere invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Articolo 21 *Competenze della Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco:

- a) elegge al suo interno il Presidente ed il vice-Presidente;
 - b) elabora unitamente al Consiglio direttivo, in modo contestuale ed attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco ed il relativo Regolamento di cui all'articolo 14 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art. 4 della L.R. 42/2011 ed il Piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 18 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art.7 della L.R.42/2011 lo delibera e lo propone all'approvazione della Regione Abruzzo e vigila sulla sua attuazione;
 - c) esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sulla proposta di Statuto dell'Ente Parco;
 - d) esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sullo schema di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - e) esprime il proprio parere obbligatorio su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
 - f) adotta il proprio regolamento interno;
2. raccoglie il parere tecnico-scientifico del Comitato consultivo istituito dall'art. 3 bis della L.R. 2 dicembre 2011 n. 42;
 3. I pareri della Comunità del Parco sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 4. Qualora la Comunità del Parco, riunitasi entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente del Parco, sia in prima che in seconda convocazione, non si esprima sulle questioni richieste, dopo espliciti richiami da parte del Presidente, il parere si intende favorevolmente espresso.

Articolo 22

Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spesa

1. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennità commisurata al 60% di quella attribuita per la medesima carica dei parchi nazionali, come stabilita dal Ministero della Transizione Ecologica-
2. Ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali di comuni con abitanti compresi tra 1.001 e 10.000.
3. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo, per ogni seduta del Consiglio Direttivo ove siano effettivamente presenti e ogni qual volta il Presidente svolga incarico per l'assolvimento di compiti all'esterno del territorio del Parco o delibere formale incarico in favore di altro membro del Consiglio direttivo, spettano il rimborso delle spese di missione e il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.
4. Al Presidente e ai componenti della Comunità del Parco spettano i rimborsi delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco per ogni seduta della Comunità del parco ove siano effettivamente presenti nonché ogni qual volta il Presidente o un membro da lui delegato, svolga incarico per l'assolvimento di compiti all'esterno del territorio del Parco.
5. Ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo 16, spetta, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali di comuni con abitanti compresi tra 1.001 e 10.000
6. Ai componenti del Comitato consultivo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, parimenti a quanto previsto per i membri della Comunità del Parco.

TITOLO III

Ordinamento del personale

Articolo 23

Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attività di Direttore di Parco nazionale del Ministero per la Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare), con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal d.lgs. 165/2011, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali. L'incarico di Direttore può essere riconfermato, con specifica motivazione, dal presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.
2. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.
3. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, che si intendono qui integralmente richiamate, in particolare il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Direttore del Parco è responsabile della gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e risponde dei propri atti agli Organi amministrativi dell'Ente, in specie:
 - a) si uniforma agli indirizzi e alle direttive espressi dagli organi deliberativi dell'Ente Parco: formula al Presidente dell'Ente Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b) organizza gli uffici dell'Ente Parco con l'obiettivo primario di mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali in relazione all'organico ed alle risorse attribuite dal bilancio e dal Consiglio direttivo ed alle finalità che l'Ente Parco persegue;
 - c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente Parco compresi quelli a rilevanza esterna;
 - d) dirige il personale dell'Ente Parco, adotta i relativi provvedimenti di gestione e cura le relazioni sindacali;
 - e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
 - f) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;
 - g) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, e ne sottoscrive, con il Presidente dell'Ente Parco gli atti deliberativi;
 - h) è custode degli atti dell'Ente Parco;
 - i) coordina l'attività di sorveglianza;
 - l) formula proposte, ai fini della elaborazione di programmi e progetti agli organi di Governo del Parco;
 - m) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto e da leggi e regolamenti.
4. Il Direttore del Parco è responsabile della gestione del personale dipendente dall'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.
5. La sostituzione del Direttore, per assenza o impedimento temporaneo avviene su disposizione del Direttore, con il dipendente al momento in servizio di categoria D, titolare di posizione organizzativa, con maggiore anzianità di servizio nell'Ente.
6. Nell'ipotesi in cui il Direttore si trovi in conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si individua come sostituto nell'adozione del provvedimento il dipendente di categoria D competente *ratione materiae*.
7. In caso di cessazione dell'incarico di Direttore, il Presidente può incaricare, con proprio decreto, il dipendente al momento in servizio, di categoria D, titolare di posizione organizzativa, con maggiore anzianità di servizio nell'Ente, della funzione di Direttore sino alla nomina del nuovo Direttore e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni per lo svolgimento dell'attività ordinaria. Tale incarico temporaneo ed eccezionale non dà titolo a retribuzioni aggiuntive.
8. Il Direttore risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente Parco.

Articolo 24

Personale

1. Il piano triennale di fabbisogno del personale dell'Ente Parco, commisurato alle esigenze amministrative e operative e articolato per contingenti di qualifiche funzionali e profili professionali, è deliberato dal Consiglio direttivo previo parere del competente Direttore a mente dell'art 14 della L.R. n. 1 del 20 gennaio 2021 e segnatamente dal comma 3.
2. Le assunzioni di personale, ancorché previste dal piano triennale di fabbisogno del personale, devono essere comunque contenute nei limiti di bilancio dell'Ente Parco.
3. Il personale dell'Ente Parco è assegnato ai diversi uffici, definiti per settori omogenei di competenza e coordinati da funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore del Parco.
4. L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione e da altri Enti pubblici.
5. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art. 10 della L.R. 42/2011, è comunque consentito all'Ente Parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
6. In relazione a problemi specifici, cui non si possa provvedere con le professionalità dei dipendenti dell'Ente Parco ci si potrà avvalere di consulenti esterni ai cui conseguenti oneri si provvederà in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi Consigli o Ordini professionali.

Articolo 25

Vigilanza e Sorveglianza

1. Ai sensi del comma 1 dell' articolo 27 della l. 394/1991 la vigilanza sulla gestione del Parco e' esercitata dalla Regione.
2. La sorveglianza sul territorio del Parco è affidata:
 - a) Al Comando per la Tutela Forestale, Ambiente e Agroalimentare dell'Arma dei carabinieri tramite apposite convenzioni con la Regione e l'Ente Parco ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della l. 394/1991;
 - b) Alla Polizia provinciale locale tramite il personale in avvalimento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32;
 - c) A guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 1995 n. 27.
3. Il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 1 svolge il proprio servizio in divisa ed è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco.

Articolo 26

Formazione professionale

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del Parco e, in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.

Articolo 27

Azioni di tutela

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il rimborso delle spese di assistenza processuale agli amministratori, al Direttore del Parco e ai dipendenti

che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, a condizione di sentenza assolutoria.

TITOLO IV

Gestione ed organizzazione del Parco

Articolo 28

Piano e Regolamento del Parco

1. Il Piano e il Regolamento del Parco sono predisposti entro 18 mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo e seguono le procedure previste dall'art.14 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dall'art. 4 della L.R.42/2011.
2. Il Piano e il Regolamento del Parco sono redatti in base ai contenuti e alle modalità previste dagli articoli 15 e 16 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, come integrati e modificati dalla L.R. 2 dicembre 2011 n. 42.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, al Parco si applicano i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
4. Il Regolamento è parte integrante del Piano del Parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

Articolo 29

Effetti del Piano del Parco

1. Il Piano del Parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo10 della L. 6 luglio2002, n. 137).
2. Gli Enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; decorso detto termine le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.
3. L'approvazione da parte della Regione del Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

Articolo 30

Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.
2. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento ed è reso entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.
3. Ai sensi dell'art.13, comma 1, della L. 394/1991, il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato contemporaneamente all'albo pretorio on line del comune interessato e dell'Ente Parco per sette giorni. L'Ente Parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.
4. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Direttore dell'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
6. L'Ente Parco può promuovere conferenze di servizio, ai sensi delle leggi vigenti, per lo snellimento delle procedure di approvazione.

Articolo 31

Regolamenti specifici

1. Per tutte le attività proprie dell'Ente Parco che non rientrano tra quelle specificatamente disciplinate dal Regolamento di cui all'articolo 16 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art.6 ed della L.R.42/2011 - quale parte integrante del Piano del Parco - l'Ente Parco, nelle more dell'approvazione del Piano del Parco del PPES e del regolamento attuativo, può predisporre appositi regolamenti ed in particolare quelli previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio Direttivo ed hanno efficacia dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Articolo 32

Piano pluriennale economico e sociale

1. La Comunità del Parco predispone, unitamente al Consiglio direttivo, in modo contestuale la redazione del Piano del Parco ed attraverso reciproche consultazioni, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione di iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti nel Parco,
2. I contenuti, la durata e le modalità di approvazione del Piano pluriennale economico e sociale sono definiti e disciplinati dall'articolo 18 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
3. In caso di contrasto sul Piano pluriennale economico e sociale tra Consiglio Direttivo e Comunità del Parco, la questione è rimessa a una conferenza presieduta dal Componente la Giunta, Settore Parchi, il quale, perdurando il contrasto, rimette la decisione definitiva alla Giunta Regionale.

Articolo 33

Risorse dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco dispone delle risorse finanziarie previste dal comma 5 dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed in particolare costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari della Regione Abruzzo e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
 - b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - h) i proventi dalle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi dalle sanzioni amministrative derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. L'Ente Parco è soggetto abilitato per i benefici previsti dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n.394.

Articolo 34

Misure di incentivazione

1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'articolo 32 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e dell'art. 14 e della L.R.42/2011.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 si applicano a privati, singoli e associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Articolo 35

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni da e per effetto della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e della L.R. 2 dicembre 2011 n. 42 art. 15, è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti dell'Ente Parco di cui al presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organi di gestione dell'Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e per lo sviluppo del Parco.
3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale, alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dall'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Articolo 36

Acquisti, espropriazioni, indennizzi, affitti

1. L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco, e del Piano pluriennale economico e sociale può prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del Parco stesso o acquistarli, anche attraverso espropriazione, secondo le norme vigenti.
2. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per limitazioni derivanti dai vincoli, nel territorio del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3,4 e 7 dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dei regolamenti e disciplinari approvati dal Consiglio direttivo dell'Ente.
3. Per finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali l'Ente Parco può assumere in affitto o in gestione aree di patrimonio pubblico o di proprietà privata.

Articolo 37

Recupero e detenzione di esemplari di fauna

1. Il recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio del Parco, in relazione alle disponibilità di risorse e personale, è svolto dall'Ente Parco che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti.
2. Per il recupero, la gestione e la manutenzione a fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'Ente Parco può avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 4 dell'articolo 21 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

Articolo 38

Accordi di programma e strumenti operativi

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente Parco, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente comma 1 il Presidente dell'Ente Parco o suo delegato può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è, per l'Ente Parco, sottoscritto dal Presidente previa deliberazione di intenti del Consiglio direttivo.
4. L'Ente Parco può, altresì, su deliberazione del Consiglio direttivo, partecipare a forme associative, anche con conferimento di capitale, secondo le seguenti condizioni:
 - a) disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
 - b) destinazione di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;
 - c) intangibilità del patrimonio dell'Ente Parco da parte dei creditori dell'organismo associativo;
 - d) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.
5. L'Ente Parco può attuare con gli Enti gestori delle aree protette regionali tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l'impiego del personale, la realizzazione di progetti specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, l'Ente gestore, altresì, può avvalersi della Regione, degli altri Enti regionali, degli Enti locali sulla base di appositi protocolli d'intesa.

Articolo 39

Aree contigue

1. Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione Abruzzo e con gli Enti locali territorialmente interessati per la individuazione e la definizione di aree contigue al Parco ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 28 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

TITOLO V

Partecipazione dei cittadini

Articolo 40

Forme della partecipazione

1. L'Ente Parco valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione, promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.
2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di cui al presente articolo sono stabilite con regolamento, approvato dal Consiglio direttivo, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 41

Istanze, petizioni e proposte

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, mediante le istanze chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco, mediante le petizioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità; mediante le proposte avanzano richieste per la adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
3. Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i tempi per la definizione delle medesime, con lo stesso regolamento di cui al comma 2 de precedente articolo 40.

Articolo 42

Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
2. Al fine di garantire la pubblicità degli atti è istituito all'interno del sito web del Parco un apposito spazio on line destinato ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto; il Direttore del Parco provvede a che gli atti vengano affissi e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Analoghe forme di pubblicizzazione degli atti sono predisposti in tutti i Comuni del Parco.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.
5. L'Ente Parco adotta ogni iniziativa necessaria per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo trasparente la propria attività amministrativa, anche attraverso specifiche pubblicazioni, campagne e corsi periodici di informazione.
6. La facoltà di chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti amministrativi e ad ottenere copia, i modi per l'esercizio di tale facoltà, le determinazioni amministrative inerenti e le forme di tutela giurisdizionale sono disciplinati da apposito regolamento conforme alla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43

Sede del Parco

1. L'Ente Parco ha sede legale in Rocca di Mezzo viale XXIV maggio.
2. L'Ente Parco può attivare, in via temporanea o definitiva, strutture operative o di rappresentanza nei Comuni del Parco.

Articolo 44

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno del Parco sono consentiti, in attesa del Piano del Parco e del relativo Regolamento di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n.38 e alla L.R.42/2011, gli interventi previsti dai piani paesistici.

2. In ogni caso all'interno del perimetro del parco, sono vietati gli interventi di cui all'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino. e si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 9, fino all'approvazione del Piano del Parco e del relativo regolamento.
3. L'Ente Parco, nelle more dell'approvazione e della emanazione del Piano del Parco, è tenuto ad esprimere parere di congruità, per gli interventi sul territorio, rispetto alle norme di salvaguardia di cui all'articolo 9 L.R. 2 dicembre 2011, n. 42

Articolo 45

Stato di attuazione delle attività

1. Il Bilancio pluriennale di previsione, il Rendiconto di gestione vengono annualmente trasferiti al Servizio competente della Regione per l'attività di vigilanza di cui all'art.12 L.R. 2 dicembre 2011, n. 42.

Articolo 46

Modalità di revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica; qualora la proposta di revisione ottenga la maggioranza semplice dei Consiglieri, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le revisioni dello Statuto sono comunque sottoposte alle procedure previste dall'articolo 13 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, dall'art 8 della L.R 42 del 2011 ed all'art.21 del presente Statuto.